

ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UN PROGRAMMA DOTTORALE EUROPEO IN SCIENZE UMANE E SOCIALI

L'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, rappresentata dal suo Presidente, Prof. François Weil

L'École Pratique des Hautes Etudes, rappresentata dal suo Presidente, Prof. Jean-Claude Waquet

La Humboldt Universität, rappresentata dal suo Vice Presidente, Prof. Michael W. Linscheid

L'Istituto Italiano di Scienze Umane, rappresentata dal suo Direttore, Professor Aldo Schiavone.

La Central European University, rappresentata dal suo Presidente, Prof. John Shattuck

Atteso che queste istituzioni intendono

Consolidare le loro relazioni in materia di formazione e di ricerca,

Promuovere l'internalizzazione dei loro programmi di formazione avanzata,

Mettere in opera delle strutture di cooperazione permanenti nell'ambito della formazione dottorale in scienze umane e sociali, nell'ottica di giungere alla creazione di una scuola dottorale europea,

Preparare gli studenti avanzati alla carriera di docente e di ricercatore in uno spazio europeo multilingue,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Creazione del programma

Le istituzioni suddette creano fra loro un programma dottorale europeo in Scienze Umane e Sociali.

Questo programma aspira a concretizzarsi nell'istituzione di una scuola dottorale europea.

Art.2

Membri

Sono membri del programma:

- le istituzioni fondatrici;
- altre istituzioni universitarie europee abilitate a rilasciare il titolo di dottorato di ricerca in scienze umane e sociali, ammesse dagli altri membri all'unanimità di questi ultimi.

Art.3

Obiettivi

Il programma consiste in corsi di dottorato concepiti ed organizzati di comune accordo dai suoi membri e finalizzati a rappresentare nel suo complesso il panorama delle scienze umane e sociali. Il programma non persegue alcun fine di lucro. Ogni corso di dottorato può comprendere diversi percorsi o curricula.

Art.4 Selezione

Un comitato di selezione composto da rappresentanti di tutti i membri del programma seleziona gli studenti ammessi a partecipare ai corsi di dottorato.

Art.5 Iscrizioni

Ogni studente selezionato effettua un'iscrizione principale in un'istituzione a sua scelta fra quelle aderenti. Questa iscrizione è effettuata nel rispetto delle condizioni amministrative definite dalle leggi in vigore nello Stato a cui appartiene l'istituzione medesima. Lo studente effettua altresì due iscrizioni secondarie in altrettante istituzioni aderenti appartenenti a due altri Stati, nell'ambito delle convenzioni di cotutela.

Art.6 Diploma

Al termine del loro percorso formativo, ai dottorandi del programma che hanno ottemperato a tutte le condizioni richieste, viene rilasciato un diploma di dottorato firmato in conformità alle disposizioni contenute nelle convenzioni di cotutela. Questo diploma rappresenta una certificazione europea. Esso si inserisce nella prospettiva della fondazione di un diploma di dottorato europeo. È riconosciuto in ciascun paese secondo i criteri definiti dalla European University Association.

Art.7 Lingue

Le lingue ufficiali del programma sono il tedesco, il francese, l'italiano e l'Inglese. La formazione degli studenti in queste quattro lingue costituisce un obiettivo prioritario.

Art.8 Risorse

Il programma non dispone di risorse proprie. In materia di risorse umane, esso si appoggia alle strutture dei suoi membri. L'attivazione di ogni corso o curriculum dottorale dà luogo a una clausola della presente convenzione, che specifica in dettaglio le modalità del suo finanziamento da parte dei membri. Questo finanziamento è normalmente ripartito fra i membri in quote di partecipazione equivalenti. Si basa in prima istanza su dotazioni ottenute dai membri nel quadro di procedimenti avviati in modo congiunto presso organismi ed istituzioni nazionali o internazionali. Ciascun membro può inoltre mettere a disposizione del programma le risorse che esso stesso avrà mobilitato a tale fine.

Art.9 Organi

Gli organi del programma sono: il consiglio direttivo, il consiglio scientifico ed il direttore.
Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito e non danno luogo ad alcuna indennità o retribuzione.

Art.10

Consiglio direttivo

Tutte le istituzioni aderenti partecipano al consiglio direttivo tramite i loro presidenti. Se uno di loro si fa rappresentare, il suo rappresentante deve essere lo stesso a tutte le sedute del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno. Si pronuncia sul consuntivo delle attività dell'anno precedente e sul programma dell'anno seguente.

Il consiglio direttivo:

- Nomina il direttore del programma, che è scelto a rotazione fra i presidenti delle istituzioni aderenti;
- Ammette nuovi membri, secondo le disposizioni dell'art.2 della presente convenzione;
- Delibera l'attivazione di nuovi corsi o curricula, sentito il parere del consiglio scientifico e in proporzione alle possibilità finanziarie dei membri;
- Fissa le modalità secondo le quali il personale e le strutture delle istituzioni aderenti appoggiano le attività del programma;
- Delibera la partecipazione congiunta dei membri a programmi di finanziamento di livello nazionale ed internazionale;

Art.11

Consiglio scientifico

Ciascun membro è rappresentato presso il comitato scientifico da cinque professori o figure assimilate.

Il consiglio:

- Stabilisce il progetto scientifico e pedagogico del programma.
- Si pronuncia sulle modalità di funzionamento di corsi e curricula, in particolare per quanto riguarda la mobilità degli insegnanti e degli studenti, l'accesso alle biblioteche, le dotazioni relative alla ricerca e altre strutture delle istituzioni aderenti.
- Si pronuncia sui progetti di nuovi corsi e curricula di dottorato.
- Sceglie i membri del comitato di selezione;
- Si pronuncia sui progetti di diffusione dell'informazione scientifica e pedagogica legate all'attività del programma.

Art.12

Direttore

Il direttore dirige il programma, convoca e presiede il comitato di selezione, il consiglio direttivo e il consiglio scientifico, garantisce l'esecuzione delle loro delibere.

È membro di diritto del comitato di selezione.

Può, se necessario, delegare per intero o in parte i suoi poteri ad altri membri del consiglio direttivo.

La durata del suo mandato è di due anni.

Art.13

Durata del programma

Il programma è creato per una durata di quattro anni.

Viene rinnovato per dichiarazione espressa dalle istanze competenti delle istituzioni aderenti. Queste ultime possono ritirarsi dal programma al 1° ottobre di ogni anno, dopo aver osservato un termine di preavviso di sei mesi, con riserva che gli impegni sottoscritti in comune con gli altri membri lo permettano.

Il consiglio direttivo può decidere il termine di un programma a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Art.14

Disposizioni finali

Il presente atto, redatto in lingua Inglese entra in vigore a partire dal momento della firma di tutti i suoi membri. Esso è regolato dal diritto internazionale. Le parti convengono di utilizzare la lingua del presente atto per tutte le loro comunicazioni ufficiali.

Le parti convengono inoltre di risolvere in modo amichevole qualunque controversia dovesse scaturire dall'interpretazione della presente convenzione. Qualora si renda necessario, si procederà alla nomina di una commissione arbitrale composta da un rappresentante per ognuna delle istituzioni aderenti. Il presidente di questa commissione verrà scelto dai membri della commissione stessa.

Il Presidente dell'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Prof. François Weil

Il Presidente dell'Ecole Pratique des Hautes Études
Prof. Jean-Claude Waquet

Il Vice Presidente della Humboldt Universität
Prof. Michael W. Linscheid

Il Direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane
Prof. Aldo Schiavone



Il Presidente della Central European University
Prof. John Shattuck

Firenze, _____